

ALLEGATO A

SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE/CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 E SMI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LE STRUTTURE PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE – ANNO 2020. PROROGA REGOLE IN VIA TRANSITORIA NELL'ANNO 2021

Tra

l'ASL AL con sede legale in Alessandria Via Venezia 6 (C.F. 02190140067), rappresentata dal Direttore Generale/Commissario pro tempore Dr. Valter Galante, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società NUOVA CASA di CURA SANT'ANNA S.r.L., con sede legale in Torino – Corso Germano Sommeiller 32 e sede amministrativa in Casale Monferrato (AL) – Viale Cavalli d'Olivola 22, (C.F. 03112660042), accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Giacomo Brizio nella qualità di legale rappresentante, con titolo di Legale Rappresentanza.

Richiamati:

- il contratto/l'accordo contrattuale tra le medesime stipulato ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi per l'anno 2020 per la definizione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni di lungodegenza e riabilitazione / specialistica ambulatoriale;
- l'addendum al predetto contratto sottoscritto con decorrenza 10.12.2020 in materia di "regolamentazione dei posti letto Covid - 19" per l'erogazione di prestazioni di ricovero nella fase di emergenza, in esecuzione della D.G.R. n. 17-2364 del 27/11/2020;
- i disposti di cui alla D.G.R. n. 5-2435 del 1 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 14-2889 del 19.02.2021;

le parti si danno reciprocamente atto che intervengono le seguenti modifiche alle richiamate condizioni contrattuali:

1. fermo restando il limite del budget complessivo, per l'anno 2020 è consentita la compensazione per le prestazioni appartenenti a qualsiasi setting assistenziale, sia rese a cittadini residenti in Piemonte, sia rese a cittadini residenti in altre regioni; è ammessa altresì, fino a nuova diversa disposizione, la compensabilità all'interno della Regione tra minor produzione domiciliare ed eccedenza di produzione ambulatoriale e di ricovero post acuzie
2. il termine per la definizione dei conguagli tra le aziende sanitarie e gli erogatori relativamente ai sospesi per l'anno 2020 è differito alla definizione, a livello nazionale, delle modalità di remunerazione della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza Covid-19, dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid, nonché dell'eventuale riconoscimento del contributo economico nel limite dei costi fissi alla struttura in caso di produzione inferiore al 90% del budget, e comunque non oltre il termine del 31/12/2021;
3. è ammesso per il periodo di durata dello stato di emergenza il trasferimento parziale di budget da strutture Covid dedicate a strutture no Covid dello stesso gruppo societario ed il trasferimento dell'attività ordinaria in altre strutture temporaneamente accreditate da parte di strutture divenute Covid, nel rispetto delle procedure previste dalle DD.GG.RR n. 1-1881 del 10 agosto 2020, n. 9-2176 del 30 ottobre 2020 e n. 5-2435 del 1 dicembre 2020;
4. in considerazione delle semplificate modalità di somministrazione delle nuove terapie oncologiche orali, rientrano nei farmaci rilevati in File F anche quelli dispensati a seguito di visita ambulatoriale e/o day hospital;
5. la produzione dell'Erogatore "di supporto Covid", codificata nelle SDO con il codice E o codice 99, è integralmente riconosciuta anche oltre i limiti del budget assegnato, senza che ciò dia luogo a storicizzazione; le prestazioni diverse da quelle oncologiche codificate con il codice E o codice 99, erogate in eccedenza al budget potranno essere remunerate dall'ASL territorialmente

competente previa verifica che le prestazioni sono state rese per specifiche esigenze di supporto al SSR;

6. l'erogazione dell'acconto per il rinnovo contrattuale per il personale non medico sanitario e non, a carico della regione Piemonte in ragione del 50% dei maggiori oneri riferiti al secondo semestre anno 2020, sarà effettuato sulla base di un incremento medio per operatore per tutti gli erogatori che adottano il contratto AIOP-A.R.I.S. indicati all'art. 1 del CCNL 2016-2018;
7. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum si richiamano le disposizioni del contratto/accordo contrattuale vigente tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi, di cui al primo punto delle premesse.
8. le regole richiamate in premessa e quelle di cui al presente addendum si applicheranno in via transitoria nell'anno in corso fino alla definizione delle nuove regole per l'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica qualificata

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE

Dr. Giacomo Brizio

IL COMMISSARIO DELL'ASL AL

Dr. Valter Galante

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005